

ACCESSO: Atto amministrativo - Istanza tendente ad ottenere copia dei verbali dello scrutinio, delle schede di votazione e degli atti per la nomina del vicepresidente Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro - Diniego - Legittimità - Ragioni.

Tar Lazio - Roma, Sez. I ter, 7 ottobre 2021, n. 10253

“[...] L’art. 23 della legge, nel circoscrivere l’ambito di applicazione del diritto di accesso, statuisce che detto diritto “si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi”.

L’art. 22 al comma 1, lett. e) specifica che per pubblica amministrazione si intendono “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”.

Atteso che la destinataria della domanda di accesso è incontestabilmente una associazione non riconosciuta di diritto privato e priva di personalità giuridica, resta da vedere se l’accesso riguarda “attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”.

La documentazione richiesta nel caso di specie riguarda l’elezione degli organi di vertice dell’associazione e non una attività di pubblico interesse [...].

[...] A fronte della chiara indicazione delle norme richiamate nel senso della necessità che, nel caso di soggetti di diritto privato, il diritto di accesso sussista “limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”, non risulta allegato che l’attività oggetto di indagine, ovvero l’elezione degli organi di vertice della associazione privata, sia disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

Legittimamente, pertanto, la Lega ha respinto entrambe le richieste di accesso presentate dal ricorrente [...].”.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso per l’accesso ai documenti amministrativi ex 116 c.p.a., notificato il 3 giugno 2021 alla Lega Calcio Professionisti ed il 19 luglio 2021 al dott. Luigi Ludovici e depositato il 19 luglio 2021, il dott. Paolo Francia, candidato alla carica di vice presidente della Lega Italiana Calcio professionistico, ha impugnato le note, meglio descritte in epigrafe, con la prima delle quali veniva rifiutato l’accesso ai verbali dello scrutinio ed alle schede di votazione per la nomina del dott. Luigi Ludovici alla carica di vicepresidente e con la seconda veniva reiterato il rifiuto anche con riguardo all’accesso della documentazione di cui alla procedura di elezione del dott. Ludovici relativa alla assenza di conflitto di interesse e/o incandidabilità e/o incompatibilità del dott. Ludovici ed alla nota a firma del dott. Marco Befera R.P.C.T. di Sport e Salute spa.

Il diniego era motivato dalla dedotta inapplicabilità delle previsioni di cui agli artt. 22 e ss. della legge 241/90 alla Lega in quanto associazione non riconosciuta di diritto privato priva di personalità giuridica.

Avverso il predetto diniego il ricorrente deduce la violazione delle previsioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 22, 23, 24 e 25 comma 7 della legge 241/90, allegando la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale del richiedente ed evidenziando la diversità tra le due richieste di accesso.

Il ricorrente deduce inoltre che la Lega Italiana Calcio Professionisti è assoggettata alla disciplina sull'accesso di cui alla legge 241/90, dovendosi far rientrare tra le pubbliche amministrazioni tenute a consentire l'accesso anche i soggetti di diritto privato, e nel caso di specie i vicepresidenti, in relazione alla cui nomina è stato esercitato l'accesso, svolgerebbero funzioni di natura pubblicistica.

Il 9 luglio 2021 si è costituita con memoria di rito la Lega Italiana Calcio Professionistico.

Il 1° ottobre 2021 la Lega ha depositato memoria con cui resiste nel merito e deposita documenti.

Alla camera di consiglio del 5 ottobre 2021, sentiti i difensori presenti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

La questione sub iudice verte esclusivamente sull'ambito di applicazione del diritto di accesso come disciplinato dagli artt. 22 e ss. della legge 241/90.

L'art. 23 della legge, nel circoscrivere l'ambito di applicazione del diritto di accesso, statuisce che detto diritto "si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi".

L'art. 22 al comma 1, lett. e) specifica che per pubblica amministrazione si intendono "tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario".

Atteso che la destinataria della domanda di accesso è incontestabilmente una associazione non riconosciuta di diritto privato e priva di personalità giuridica, resta da vedere se l'accesso riguarda "attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario".

La documentazione richiesta nel caso di specie riguarda l'elezione degli organi di vertice dell'associazione e non una attività di pubblico interesse.

L'elezione di cui si tratta è poi disciplinata dallo Statuto della Associazione il cui articolo 1 definisce la Lega Pro quale "associazione non riconosciuta senza scopo di lucro che associa in forma privatistica le società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

La circostanza che le cariche di vertice partecipino ad attività che possono avere rilevanza pubblicistica non consente di estendere anche alla loro elezione detta rilevanza.

A fronte della chiara indicazione delle norme richiamate nel senso della necessità che, nel caso di soggetti di diritto privato, il diritto di accesso sussista “limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”, non risulta allegato che l’attività oggetto di indagine, ovvero l’elezione degli organi di vertice della associazione privata, sia disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

Legittimamente, pertanto, la Lega ha respinto entrambe le richieste di accesso presentate dal ricorrente.

Per quanto osservato il ricorso va respinto, poiché infondato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico che liquida in euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

IL SEGRETARIO